

COMUNE DI BUSSOLENO
VERBALE DEL REVISORE DEL CONTO

28.06.2021 – Verbale n. 3/2021

* * *

Parere sulla proposta di deliberazione n.98 del 17.06.2021 del Consiglio Comunale avente per oggetto “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2021”

Ricevuti i seguenti documenti

- il PEF 2021
- relazione di accompagnamento del gestore

Visti

- l'art. 239, comma 1, lett. B) del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del

servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- la nota IFEL del 28.05.2021 con cui sono stati stimati gli importi spettanti per agevolazioni Tari alle utenze non domestiche

Considerato che

il consorzio non ha inviato all'Ente la seguente documentazione:

- la relazione di accompagnamento al PEF specifica per il Comune di Bussoleno
- la dichiarazione di veridicità dell'ente gestore
- non risulta disponibile la delibera di validazione del PEF;
- l'importo riconosciuto per il 2020 per agevolazioni TARI era pari ad Euro 69.901,00
- nel corso del 2020 sono state concesse agevolazioni per euro 21.435,00
- l'Ente intende concedere agevolazioni alle utenze non domestiche ad eccezione di quelle che non hanno subito restrizioni e/o chiusure a seguito dell'emergenza COVID 19 e alle utenze domestiche a fronte di presentazione della certificazione ISEE anche alla luce del perdurare dell'emergenza Covid
- una parte delle agevolazioni riconosciute nel 2020 per la Tari e non utilizzate verrà destinato a coprire il conguaglio relativo all'annualità 2020 pari ad Euro 4.327,00

Rilevato che

- non sono stati forniti dal Consorzio tutti i documenti previsti dalla Delibera ARERA;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla compatibilità delle tariffe con le norme di legge e sul PEF 2021

Tortona 28 giugno 2021

Il revisore dei conti
Dott. Caniggia Giuseppe

